

LA GIUNTA REGIONALE

vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza negli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

visto il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che, nel recepire la direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell'edilizia, ha modificato il decreto legislativo 192/2005, sostituendo la denominazione di «Attestato di certificazione energetica» con quella di «Attestato di prestazione energetica»;

preso atto che l'articolo 13 bis del decreto legge 63/2013 ha modificato l'articolo 17 del decreto legislativo 192/2005, prevedendo la clausola di cedevolezza in base alla quale le norme contenute nel decreto medesimo si applicano alle regioni e alle province autonome fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della direttiva 2010/31 UE da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, ferma restando la necessità che le norme attuative regionali rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo ed i principi fondamentali desumibili dal decreto stesso;

vista la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), ed in particolare il titolo II, relativo all'efficienza energetica nell'edilizia;

considerato che la mera sostituzione del termine "Attestato di certificazione energetica" con quello di "Attestato di prestazione energetica" e il ritardo nell'emanazione dei provvedimenti attuativi statali di revisione delle linee guida sulla valutazione della prestazione energetica degli edifici generano una confusione operativa non più gestibile in sede di utilizzo dell'attestato, con riferimento soprattutto agli obblighi di produzione e allegazione dello stesso in occasione delle transazioni immobiliari;

preso atto che l'attuale complessa disciplina di settore rende urgente l'allineamento terminologico a livello regionale della vigente denominazione dell'attestato summenzionato, al fine di evitare equivoci nell'utilizzo dello stesso;

considerato opportuno, in analogia a quanto già deciso da altre regioni, dotate di una propria normativa di recepimento della direttiva 2002/91/CE, adottare misure atte a favorire

un graduale riallineamento delle proprie disposizioni, assicurando la loro coerenza con i contenuti della normativa nazionale;

valutato che, nelle more della revisione della legge regionale 26/2012, si renda necessario procedere ad un adeguamento terminologico alla normativa nazionale sopracitata delle disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1448 del 28 maggio 2010, n. 2236 del 20 agosto 2010, n. 1062 del 6 maggio 2011, n. 1606 dell'8 luglio 2011, n. 1399 del 6 luglio 2012 e n. 2165 del 31 dicembre 2013, anche al fine di non pregiudicare le procedure di rilascio e di controllo degli attestati;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Pierluigi Marquis;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di adeguare, per i motivi indicati in premessa, alle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2013, n. 90, la disciplina regionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia contenuta nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1448 del 28 maggio 2010, n. 2236 del 20 agosto 2010, n. 1062 del 6 maggio 2011, n. 1606 dell'8 luglio 2011, n. 1399 del 6 luglio 2012 e n. 2165 del 31 dicembre 2013, stabilendo che la denominazione di «Attestato di certificazione energetica» è da intendersi integralmente sostituita con quella di «Attestato di prestazione energetica»;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, nonché della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.